



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

ORDINE DI SERVIZIO n° 5/2024

Oggetto: disposizioni organizzative temporanee conseguenti all'entrata in vigore delle norme sul processo penale telematico (D.M. giustizia 29.12.2023 n. 217).

Il procuratore della Repubblica

Premesso che con gli ordini di servizio n. 2 e 3 del 12.1.2024 è stata fornita la prima disciplina organizzativa conseguente all'entrata in vigore del D.M. giustizia 29.12.2023 n. 217;

visti gli esiti della prima fase di impiego effettivo di APP;

ritenuto che durante tale fase sono emersi numerosi e rilevanti aspetti problematici tali da imporre una rimodulazione complessiva di quanto disposto nei precedenti ordini di servizio, anche in termini di individuazione delle procedure da eseguire prioritariamente;

ritenuto in particolare che:

- attualmente, salvo ulteriori verifiche, l'applicativo non consente la gestione dei procedimenti a carico di ignoti che vengano trasmessi per elenchi ex art. 107 bis disp.att. c.p.p., a seguito dei mancati aggiornamenti previsti per il 25.1.2024 (si rimanda alla comunicazione D.G.S.I.A. n. 4206.U del 25.1.2024);
- il procedimento informatico attualmente previsto da APP nella versione di recente fornita che include il modello di avviso per la persona offesa è risultato allo stato inidoneo alla gestione tempestiva dell'ordinaria attività di ufficio e suscettibile di aggravio e duplicazione degli adempimenti, nonostante le significative contrazioni del personale amministrativo.

Con riferimento alle richieste di archiviazione per le quali è previsto l'avviso alla persona offesa, APP infatti prevede che, dopo avere predisposto la richiesta di archiviazione, il pubblico ministero proceda al deposito dell'atto presso la propria segreteria. Effettuato il deposito, dopo che l'assistente, per mezzo del comando "*comunica*" accetta l'atto (portando il procedimento in ITER 410), il procedimento ritorna nella disponibilità del pubblico ministero che deve: predisporre l'avviso sottoscriverlo e depositarlo, ripetendo una seconda volta la procedura già seguita al momento della richiesta di archiviazione.

Analoghe considerazioni valgono per le archiviazioni per le quali sia necessario dare avviso alle persone sottoposte a indagini;

- è stato riscontrato un ulteriore difetto di funzionamento dell'applicativo (o meglio di coordinamento tra APP, SICP e CONSOLLE): nonostante l'iter della richiesta di archiviazione preveda la necessaria compilazione dei motivi della richiesta (perché il fatto non sussiste, per difetto di querela, perché il fatto non costituisce reato, ecc...), tali dati non vengono recepiti da SICP che cataloga le archiviazioni provenienti da APP con il codice DGATTO00 che rappresenta una tipologia di archiviazione non trattata dagli estrattori dei dati di CONSOLLE, ragione per la quale i dati statistici relativi ai procedimenti definiti non vengono aggiornati. Tra l'altro, l'elenco dei motivi di archiviazione previsti da APP non coincide con quelli inclusi in SICP. Il risultato di tale grave anomalia è che tutti i procedimenti archiviati tramite APP, senza un intervento manuale su SICP da parte del personale amministrativo (che dovrebbe inserire una seconda volta il motivo dell'archiviazione, già inserito su APP con evidente duplicazione dell'attività svolta) danno origine a una falsa pendenza su CONSOLLE, sebbene siano già stati definiti;

Ritenuto quindi che l'attuale funzionamento di APP non appare velocizzare, bensì significativamente rallentare le procedure relative alle richieste di archiviazione e relativi adempimenti ex art. 408 cpp in termini di avviso alla persona offesa;

rilevato che in base ai modelli ministeriali M313PU nel corso del 2023 risultano sopravvenuti 16119 procedimenti a carico di indagati noti (di competenza del Tribunale)

e che sempre nel 2023 sono state formulate circa 7500 richieste di archiviazione;

rilevato che nel corso del 2023 risultano sopravvenuti 33325 procedimenti a carico di ignoti (più del doppio dei procedimenti a carico di noti) e che sempre nel 2023 risultano formulate oltre 23000 richieste di archiviazione.

Ritenuta e considerata la attuale farraginosità inerente le richieste di archiviazione, soprattutto se correlate agli avvisi ex art. 408 cpp, tale da implicare tempi più lunghi rispetto a quelli previsti per le richieste di archiviazione in forma cartacea;

ritenuto che in considerazione di tali criticità testé rappresentate il pedissequo utilizzo di App per procedimenti a carico di noti ed ignoti rischia di determinare false pendenze ed accumuli di procedimenti difficilmente gestibili, tali da conseguire un effetto contrario alle finalità dell'applicativo e di vanificare la riforma del processo penale digitale di cui al d.lvo 150/2022 ed ogni tentativo di velocizzare la definizione dei procedimenti;

ritenuto quindi che, alla luce delle problematiche sopra esposte e dei maggiori tempi che l'impiego dell'applicativo comporta, tenuto conto altresì dei problemi statistici derivanti dal mancato allineamento tra APP REGEWEB e CONSOLLE, non sia possibile o quanto meno agevole, in attesa di opportune modifiche evolutive dell'applicativo, gestire tramite APP la tempestiva trattazione con il citato applicativo delle archiviazioni nei procedimenti in particolare a carico di persone ignote, che vanno attualmente predisposte singolarmente, anche per reati e CNR trasmissibili per elenchi ai sensi dell'art. 107 bisp. Att. cpp ;

ritenuto che sia opportuno, attese le pendenze/sopravvenienze più contenute dei procedimenti a carico di noti e nonostante la dilatazione dei tempi necessari per la redazione degli atti, procedere **PRIORITARIAMENTE** alla trattazione tramite APP di tutti i procedimenti a carico di soggetti noti, anche di quelli per i quali è previsto l'avviso alla persona offesa, con le modalità che verranno di seguito indicate;

ravvisata l'opportunità, nonostante il proposito di estendere in via sperimentale l'uso dell'applicativo al giudice di pace, tenuto conto dei problemi riscontrati nella gestione dei procedimenti tramite APP, di interrompere l'utilizzo di APP quanto ai procedimenti di competenza del giudice di pace

considerata infine l'imminenza della ispezione ministeriale "in presenza" e della necessità di assicurare a magistrati e personale amministrativo (connotato da scoperture e progressive diminuzione di organico) di curare tempestivamente gli adempimenti a questa connessi

FATTE SALVE DIVERSE OSERVAZIONI/DETERMINAZIONI DA PARTE DEGLI UFFICI DESTINATARI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ad integrale sostituzione degli ordini di servizio n. 2 e 3 del 12.1.2024

DISPONE quanto segue:

- 1) L'applicativo APP verrà prioritariamente utilizzato per le richieste di archiviazione del "giudice unico" (e quindi NON Giudice di Pace) nei procedimenti a carico di soggetti noti con le modalità di seguito descritte:

In caso di Archiviazione senza necessità di avviso alla persona offesa

- 2) Il pubblico ministero redige la richiesta di archiviazione tramite APP, la sottoscrive digitalmente, inviandola, se necessario, al *visto* e la deposita presso la segreteria.
- 3) L'assistente, ricevuto il fascicolo cartaceo, appone la scritta APP sulla copertina, quindi provvede a stampare una copia del provvedimento di archiviazione e a inserirla al suo interno.
- 4) L'assistente del magistrato verifica che tutti gli atti inseriti nel fascicolo siano stati caricati in TIAP, dopodiché trasmette all'ufficio GIP tramite APP, la richiesta di archiviazione (il provvedimento di archiviazione è automaticamente ribaltato in TIAP).
- 5) L'assistente - in attesa del rilascio della modifica evolutiva dell'applicativo e dell'abilitazione all'utilizzo del SICP da parte del personale di segreteria - provvede infine a trasmettere il fascicolo cartaceo ai Registri per l'aggiornamento della motivazione della richiesta di archiviazione su *RegeWeb* e ogni altro aggiornamento - anche statistico- derivante dal provvedimento che dovesse risultare necessario (es. mutamento qualificazione giuridica, aggiunta nuovo reato, aggiunta di persona offesa, disposizioni sul sequestro).
- 6) Il fascicolo cartaceo viene quindi trasmesso all'ufficio G.I.P., senza alcuna annotazione su registri di comodo (fa fede il deposito digitale dell'atto tramite APP).

In caso di Archiviazione con avviso alla persona offesa e/o indagato

- 7) Il pubblico ministero redige la richiesta di archiviazione tramite APP, la sottoscrive digitalmente, inviandola, se necessario, al *visto* e la deposita presso la segreteria.
- 8) L'assistente, ricevuto il fascicolo cartaceo, appone la scritta APP sulla copertina, quindi provvede a stampare una copia del provvedimento di archiviazione e a inserirla al suo interno.
- 9) L'assistente, qualora l'utilizzo di APP continui a presentare malfunzionamenti o a prevedere procedure che rallentano le procedure di notifica alla p.o., redige e sottoscrive l'avviso alla persona offesa e/o all'indagato **al di fuori dell'applicativo APP e senza caricarlo in esso** e provvede alla successiva notifica.
- 10) Scaduti i termini previsti dalla legge per l'eventuale opposizione, l'assistente del magistrato:
 - o verifica che tutti gli atti inseriti nel fascicolo siano stati caricati in TIAP, dopodiché trasmette all'ufficio GIP tramite APP, la richiesta di archiviazione (il provvedimento di archiviazione è automaticamente ribaltato in TIAP).
 - o Inserisce copia dell'avviso ex art. 408 cpp e relative notifiche nel fascicolo cartaceo

Infine, in attesa del rilascio della modifica evolutiva dell'applicativo e dell'abilitazione all'utilizzo del SICP da parte del personale di segreteria, l'assistente

- provvede a trasmettere il fascicolo cartaceo ai Registri per l'aggiornamento della motivazione della richiesta di archiviazione su *RegeWeb* e a ogni altro aggiornamento - anche statistico- derivante dal provvedimento che dovesse risultare necessario (es. mutamento qualificazione giuridica, aggiunta nuovo reato, aggiunta di persona offesa, disposizioni sul sequestro)

- 11) Il fascicolo cartaceo viene quindi trasmesso all'ufficio del G.I.P. senza alcuna annotazione su registri di comodo (fa fede il deposito digitale dell'atto tramite APP).
- 12) Fino alla data del **31 marzo 2024**, qualora le criticità sopra indicate non dovessero essere risolte, dovendosi dare priorità alla trattazione/definizione dei procedimenti a carico di noti, si sospenderà la definizione tramite archiviazione dei **procedimenti a carico di persone ignote, con particolare riferimento a quelli per i quali sia previsto l'avviso alla persona offesa**).
- 13) Potranno quindi, una volta assicurata la priorità alla definizione di procedimenti a carico di noti, definirsi tramite APP i procedimenti a carico di ignoti per i quali non sia previsto l'avviso alla persona offesa
- 14) Le archiviazioni nei procedimenti iscritti **a mod. 21 bis** (giudice di pace) saranno gestite al di fuori di APP (il provvedimento di archiviazione sottoscritto manualmente e il relativo fascicolo saranno trasmessi alla segreteria giudice di pace per gli adempimenti necessari e l'inoltro all'ufficio GIP).
- 15) Le archiviazioni dei procedimenti iscritti **a mod.45** continueranno ad essere sottoscritte a penna e gestite con le modalità ad oggi vigenti.

Si chiede infine al Dirigente amministrativo di intraprendere le opportune procedure perché, compatibilmente con tempi ed adempimenti dell'ispezione ministeriale il personale di segreteria venga istruito ed abilitato all'utilizzo del SICP per l'utilizzo quanto meno delle procedure previste nel presente ordine di servizio

Il presente ordine di servizio entra in vigore il 30 1 2024

Si comunichi al Ministero della Giustizia – DGSIA
 Al Consiglio Superiore della magistratura
 Al Sig. Presidente della Corte di Appello
 Al sig. Procuratore Generale - sede
 Al sig. Presidente del Tribunale
 Al Presidente dell'Ufficio G.I.P.
 Ai pubblici ministeri togati ed onorari
 Al personale amministrativo
 Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
 Alla Camera Penale

Genova, 29.1.2024

Il procuratore della Repubblica

Nicola Piacente

